

Rep. n. 5514/23

IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA

XIV Sezione

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. A. La Malfa	Presidente
Dott. A. Coluccio	Giudice
Dott. Fabio Miccio	Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2364 del Ruolo Generale per l'anno 2020,
assunta in decisione all'udienza del 22.2.23 e vertente

TRA

Con l'avv. ■ ■

-ATTORE-

E

A

Con l'avv. ■ ■

CONVENUTO

CONCLUSIONI:

come in atti.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 98 L.F. (di seguito _____),
impugnava il provvedimento del 4.12.2019 (doc. 1), con cui il G.D. rigettava parzialmente
l'istanza di ammissione al passivo del fallimento in epigrafe promossa dalla ricorrente.
In particolare la _____ con domanda di ammissione al passivo del 23.9.19, deduceva:
- di aver effettuato in favore della _____ in bonus forniture di merci in virtù
dell'"ACCORDO PER LA DIFFUSIONE DI PNEUMATICI "TURISMO"
_____ , concluso il 2.1.2010 (doc. 3) e risolto il 21.3.2012 (doc. 4) e che alla data di

risoluzione di tale contratto, risultava creditrice verso Podierna fallita della somma capitale di € 1.653.217,16, come attestato dalle fatture e dalle note di accredito riportate nel libro giornale, nonché dai relativi documenti di trasporto;

- che per effetto della successiva contabilizzazione di partite a credito della

il credito da quo doveva intendersi ridotto alla somma capitale di € 1.509.380,12;

- che a tale somma andavano aggiunti gli interessi moratori, maturati alla data di dichiarazione del fallimento (17.6.2019) a decorrere dalla data del dovuto (30.11.2016) e calcolati in € 787.398,13, per un complessivo credito di € 2.296.778,25 (1.509.380,12 sorte+ 787.398,13 interessi) derivante dal contratto di diffusione;

- che era altresì creditrice verso il fallimento della somma complessiva di € 42.118,69, a titolo di spese legali, in forza della sentenza n. 747/2017, emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 30.11.2016 e pubblicata in data 6.2.2017.

Pertanto, chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento per un totale di € 2338.966,94 (1.509.380,12 a titolo di obbligazioni contrattuali + 787.398,13 a titolo di interessi+ 42.118,69 in forza della sentenza n. 747/2017 della Corte d'Appello di Roma).

Alla luce delle suddette deduzioni, il curatore elaborava, nel progetto di stato passivo, la seguente proposta (doc. 5):

"Il credito insinuato deriva da

- quanto ad € 42.118,69 quale condanna della in bonis al pagamento delle spese legali del giudizio definito dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 747/2017. Si ritiene, però, di ammettere il minor importo di € 40.578,69 oltre CPA e IVA come per legge, disattendendo la richiesta di € 1.610,00 per CPA, atteso che in sede di riparto – qualora potranno essere soddisfatti anche i creditori ibirografari – si procederà alla sua applicazione in proporzione alla somma che sarà assegnata. Tale soluzione appare corretta per evitare la possibile applicazione del contributo previdenziale su somme che già lo comprendono;

- quanto ad € 1.509.380,12 quale sorte (così denominata dalla parte istante rispetto all'ingenuo importo di € 1.653.217,16) dovuta per fornitura merci. Si rileva però che l'istante risulta aver ottenuto dal Tribunale di Milano (come riferito dai legali della fallita) il decreto ingiuntivo n. 45822/12 avverso il quale la

ha spiegato opposizione (R.G. 20726/13) ed il cui giudizio – in cui sembra sia stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione – è stato sospeso in data 26/06/15 e lo è ancora adesso, in attesa della definizione di un giudizio pendente tra le parti avanti la Corte d'Appello di Milano, in cui la Curatela si è costituita;

- quanto ad € 787.398,13 per interessi moratori calcolati dal 31/03/2012 alla data di fallimento.

Alla luce di quanto sopra, si propone l'ammissione in chirografo per € 40.578,69 oltre CPA e IVA come per legge ed € 2.296.778,25 con riserva all'esito dei giudizi pendenti. In sede di scioglimento della riserva, sarà possibile ricalcolare anche gli interessi moratori."

All'udienza del 4.12.2019 (cfr. doc. 1), il curatore, formulava le seguenti osservazioni: "All'esito dell'acquisizione di nuova documentazione, il Curatore rileva che il contratto di diffusione intercorso tra le parti è stato oggetto di contestazione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Tribunale di Milano, R.G.20726/13), attualmente sospeso, di cui l'istante però non fa menzione; si ritiene, inoltre, che l'ammontare del credito non trova perfettamente riscontro nella documentazione acquisita così come non si comprende perché alcune note di credito siano state detratte in ragione del 50% del loro importo totale. In ragione di ciò si modifica il precedente parere, ritenendo che il credito di € 2.296.778,25 non possa essere ammesso al passivo. Per quel che concerne il credito derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, si ritiene che possa essere ammesso con riserva il minor credito di € 40.578,69 oltre CAP e IVA in attesa della produzione della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza. Il patrocinatore del creditore istante insiste per l'ammissione integrale della propria domanda."

In altri termini, la curatela, in un secondo momento, a seguito di un'analisi ulteriore avente ad oggetto nuova documentazione, pervenuta successivamente al primo parere, proponeva l'esclusione del credito derivante dal contratto di diffusione, ritenendo l'impossibilità di accertare l'effettiva sua sussistenza e/o consistenza in quanto (ad avviso della curatela):

- l'asserito diritto di credito derivante dal contratto di fornitura, a fronte del quale la chiedeva l'ammissione al passivo della procedura, era stato azionato dalla stessa ricorrente dinanzi al Tribunale di Milano, mediante procedimento monitorio, con cui la controparte aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n.45822/12, avverso il quale la in bonus aveva spiegato opposizione (R.G.N. 20726/13), proponendo anche domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento danni (quantificati in circa € 7.000.000,00) per abuso di dipendenza economica (doc. 6);

- a causa delle suddette condotte illecite della ricorrente, l'odierna fallita aveva già incardinato altri due processi dinanzi al medesimo Tribunale, pottanti R.G. nn. 21580/12 e 30402/12 (poi riuniti), con cui si chiedeva la condanna della pagamento di oltre € 5.000.000,00;

- il processo di opposizione a di, recante il N.R.G. 20726/13, era stato peraltro sospeso in data 26.6.2015 (doc. 7), fino al passaggio in giudicato delle predette altre due cause, già incardinate da nei confronti di dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. nn. 21580/12 e 30402/12);
- tali cause erano pendenti in appello, (R.G. nn. 3521 /18 e 3533/18, poi riunite), al momento dell'emissione del contestato provvedimento da parte del G.D, con conseguente persistenza della sospensione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludeva solamente in data 20.5.2020, giusta sentenza n. 1196/2020, con cui la Corte d'Appello di Milano, ribaltando la decisione di primo grado, rigettava le domande promosse da con sentenza gravata di ricorso in Cassazione;
- l'ammontare del credito non trovava perfettamente riscontro nella documentazione acquisita;
- alcune note di credito erano state detratte in ragione del 50% del loro importo totale.

Alla luce di tali osservazioni, il G.D. emanava il seguente provvedimento (cfr. doc. 1): *"il g.d. ammette con collocazione in ibrografo per euro 40.578,69 oltre accessori e con riserva ex art. 96 comma 2 l. fall. subordinatamente alla prova del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 747/2017; rigetta per il residuo poichè tenuto conto delle contestazioni della cartabela che, peraltro, sono state già rappresentate in altro giudizio pendente tra la società istante e la fallita ante declaratoria di fallimento, trattasi di posta che non appare accertabile nella presente sede di verifica, tenuto conto dei suoi ontologici limiti cogitivi e della complessità dei fatti (afferenti, in particolare, ad abuso di posizione dominante) posti a fondamento di detta pretesa creditoria. Riepilogo numerico: • Cbrografari 40.578,69 • Escluso 2.296.778,25 • Escluso 1.610,00."*

La proponeva quindi ricorso ex art. 98 L.f., chiedendo l'ammissione del credito escluso al passivo del fallimento, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio; precisava di avere ridotto, per effetto di partite a credito della debitrice successivamente contabilizzate (pur se dalla debitrice non documentate e – dunque – al solo fine di evitare, a suo giudizio, speciose eccezioni), la somma capitale del credito a € 1.509.380,12.

Deduceva un particolare:

- a) Di avere ottenuto un decreto ingiuntivo in relazione alle somme oggetto di insinuazione;

- b) Che nelle more del giudizio di opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo promosso dalla debitrice, era sopravvenuto il fallimento di quest'ultima e, dunque, non potendo essere coltivata la domanda di accertamento del credito in quella sede, e cioè davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, essa era stata riproposta, nel rispetto del disposto di cui all'art. 52 L.F., in sede concorsuale, con l'allegazione della documentazione giustificativa;
- c) Che su tale domanda, e non certamente sull'opposizione al decreto ingiuntivo, il Giudice Delegato e, ora, l'adito Tribunale erano tenuti a pronunciarsi;
- d) Che l'esistenza del credito è altresì comprovata da espresso riconoscimento fattone dal Curatore del Fallimento laddove nel suo progetto di stato passivo affermava che "il credito insinuato deriva... quanto ad € 1.509.380,12 quale sorte... dovuta per fornitura merci", e ne proponeva l'ammissione seppure, inammissibilmente, con riserva;
- e) Che si allegava copia dell'atto di opposizione al menzionato decreto ingiuntivo (doc. 05) e della comparsa di costituzione (doc. 06) come depositate nel fascicolo del giudizio conseguito davanti al Tribunale di Milano, sospeso in data 26/6/2015 ed ora, a seguito dell'interruzione determinata dall'intervenuto fallimento della opponente Net-Tyre, da ritenersi estinto per mancata tempestiva prosecuzione/riassunzione.

Rinviato più volte il giudizio, anche in attesa della definizione del giudizio sopra indicato, veniva infine trattenuto in decisione.

Così riassunti i fatti, l'opposizione va accolta.

L'esistenza del credito di parte ricorrente, come ridotto già in sede di insinuazione al fine di tener conto di alcune eccezioni di carattere contabile sollevate dalla curatela in relazione ad una porzione minore della sorte capitale, non è contestata dalla curatela se non in relazione alla pendenza di due giudizi nei quali la società in bonis aveva spiegato una domanda risarcitoria riconvenzionale.

in bonis, difatti si era opposta al monitorio proponendo domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento danni, quantificati in circa € 7.000.000,00, a causa di reiterati inadempimenti della ricorrente, che si era comportata contrariamente a quanto previsto dall'"ACCORDO PER LA DIFFUSIONE DI PNEUMATICI "TURISMO"" del 2.1.2010.



Proprio a causa della asserita scorrettezza comportamentale della [redacted] durante l'esecuzione del rapporto negoziale intercorrente tra le parti, la società in bonis aveva già azionato dinanzi al Tribunale di Milano altri due processi -(portanti R.G. nn. 21580/12 e 30402/12, riuniti)- nei confronti di [redacted] in cui chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento di oltre € 5.000.000,00 e ciò ancor prima che l'odierna fallita si ritrovasse costretta ad incardinare il giudizio di opposizione a d.i.

I due giudizi già incardinati dall'odierna fallita venivano riuniti e portavano alla condanna in primo grado di [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 1.200.000,00 (sent. n. 7252/18 Trib. Milano). La Corte di Appello ha tuttavia ribaltato nel 2020 la condanna riformando in toto la sentenza di primo grado (allegata in atti da parte opponente) e detta pronuncia è stata oggetto di ricorso per Cassazione.

Il processo d'opposizione a d.i. veniva sospeso con ordinanza del 26.6.2015, a causa delle questioni pregiudiziali ancora non definite negli altri due processi riuniti e definiti provvisoriamente in senso negativo per il fallimento dalla Corte di Appello (sospensione che persiste ancora ad oggi); dato atto che parte opposta ritiene che detto giudizio non possa ritenersi estinto in quanto l'avvenuto fallimento di una delle originarie parti del giudizio sospeso potrà rilevare esclusivamente dal momento in cui venga meno la circostanza che ha dato origine alla sospensione del giudizio (citava ex multis, Cass. Ord. n. 1580/2020; Cass. n. 3718/2013; Cass. SS.UU. n. 23836/2004; Cass. Ord. n. 652/2018) ai fini di questo giudizio è sufficiente osservare che non è in atti alcun provvedimento di estinzione di quel giudizio che, dunque, ai fini di questa lite deve ritenersi tuttora sospeso.

La situazione è dunque, riassumendo, la seguente:

La [redacted] ha insinuato un credito nel passivo della [redacted] già oggetto di una ingiunzione monitoria;

Il monitorio è stato opposto da [redacted] in bonis formulando una riconvenzionale risarcitoria;

Il giudizio di opposizione, prima della dichiarazione di fallimento, è stato sospeso in quanto la domanda riconvenzionale era già oggetto di due distinti giudizi, riuniti, incardinati da [redacted] e ritenuti pregiudiziali alla decisione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo;

La domanda monitoria non potrà più essere coltivata davanti al giudice ordinario e dunque parte opponente correttamente l'ha riproposta in questa sede.

Ciò posto, va esclusa innanzi tutto la possibilità di riunire il presente procedimento a quello di opposizione a decreto ingiuntivo; osta a tale soluzione non solo la diversità del rito (camerale versus ordinario) ma anche l'inattitudine della decisione assunta in sede di opposizione a stato passivo a passare in cosa giudicata, stante la valenza meramente endofallimentare ex art. 96 l.f.

Occorre quindi chiedersi se ricorrano i presupposti per la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello per opposizione a decreto ingiuntivo (la cui decisione dipende a sua volta da quello attualmente all'esame della Suprema Corte).

In astratto ed in adesione a quanto osservato da T. Milano 18.1.2018, emessa a conclusione del giudizio R.G. 39297/2017, Pres. Est. D'Aquino, deve ritenersi che sia possibile la sospensione sia dell'uno che dell'altro giudizio, al fine di consentire che una delle due liti si definisca prima della decisione dell'altra, così evitando un contrasto di decisioni.

Può, cioè, procedersi sia alla sospensione del giudizio di opposizione a stato passivo che del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di evitare un eventuale contrasto di decisioni.

La sospensione tuttavia presuppone che vi sia un rischio di contrasto di decisioni ossia, in altri termini, che sia stata sollevata in questa sede da parte del fallimento non tanto la medesima domanda riconvenzionale spiegata davanti al Tribunale di Milano (essendo detta domanda inammissibile in sede di opposizione a stato passivo) bensì, quanto meno, eccezione riconvenzionale di compensazione; è in altre parole necessario che il fallimento abbia eccepito in compensazione in questa sede il controcredito derivante dalla domanda risarcitoria spiegata in sede riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Dalla lettura sia del verbale di stato passivo che della memoria di costituzione non risulta tuttavia sollevata alcuna eccezione riconvenzionale.

Se è vero che non occorrono formule sacramentali, è tuttavia necessario che sia fatto valere, in contrasto con il credito insinuato, un controcredito che ne paralizzi potenzialmente l'esistenza.

Nel caso di specie, oltre a non essere mai stata utilizzata la dizione compensazione, il controcredito non è stato se non sommariamente descritto come nascente da un abuso di

posizione dominante (senza specificare in modo puntuale i fatti costitutivi del controcredito) né sono state svolte istanze istruttorie; in sostanza si è fatto generico riferimento alla difficoltà di accertare in questa sede il credito insinuato in assenza della decisione dei giudizi pregiudicanti sopra indicati.

Non potendosi ritenere quindi formalmente spiegata una eccezione di compensazione, non vi è il rischio di una duplicazione di istruttoria e di un contrasto di giudicati, e dunque non vi sono i presupposti per sospendere questo giudizio in attesa della definizione di quelli ricordati (l'uno, attualmente sospeso davanti al Tribunale di Milano; l'altro pendente in Cassazione).

Ciò non significa, si badi, che il credito che si procede ad ammettere in questa sede divenga in alcun modo scalfibile: laddove i giudizi afferenti la domanda riconvenzionale si concludessero positivamente per il fallimento, opererà una fattispecie di compensazione in favore dell'una o dell'altra parte a seconda della quantificazione del credito risarcitorio operata dal giudice di merito che potrebbe anche condurre a riconoscere un residuo credito in favore del fallimento; l'unico effetto della mancata proposizione della eccezione di compensazione in questa sede è che tale ricomposizione degli esiti dei vari giudizi pendenti avverrà al di fuori di questo procedimento, che si conclude con l'esclusivo accertamento del credito della opponente che viene ammesso al passivo.

Spese secondo soccombenza, liquidate sui minimi tariffari atteso che la lite non ha conosciuto istruttoria e la contestazione del fallimento derivava da vicende che non è stato necessario esaminare in questo oggetto di separati giudizi.

p.q.m.

- a) accoglie l'opposizione ed ammette al passivo il credito, in chirografo, per euro 1.509.380,12 per sorte e per euro 787.398,13 per interessi commerciali;
- b) condanna il fallimento alla rifusione delle spese che liquida in euro 1713,00 per spese, comprensive di c.u., e 9000,00 per onorari, oltre accessori.

Roma, 6-3-2023

TRIBUNALE CIVILICO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, 06/03/23

L. Avvocato Qualificato
Michele Uva

Il Presidente